MUNICIPIO
COMUNE DI ONSERNONE

6662 RUSSO
Tel: 091 797 13 15 / Fax: 091 797 13 34
comune@onsernone.swiss / www.onsernone.swiss

Signor
Andrea Voumard
6661 Auressio

6662 Russo, 30 luglio 2025

RISPOSTA - Interpellanza 13.6.2025
RM No. 377_28.7.2025

Cani pericolosi e sicurezza pubblica

Egregio Signor Voumard,

il Municipio, nella sua seduta del 28.7.2025, preso atto dell'**Interpellanza** presentata nella seduta del consiglio comunale dello scorso 13 giugno, risponde nel modo seguente alle sue domande inerente la tematica.

- ***Uso museruola***
  La legge cantonale prevede già specificatamente i casi e ogni detentore al momento dell'acquisto di un cane di razza definita pericolosa deve ottenere un permesso nel quale il Cantone specifica come deve comportarsi.

- ***Riconoscimento cane pericoloso***
  Cani pericolosi sono quelli elencati all'Art. 15 della legge cantonale e cioè:
  1. *Sono considerati pericolosi i cani che, non provocati, hanno leso o minacciano di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso indizi di un comportamento aggressivo,*
  2. *I cani di cui al cpv. 1 devono sempre essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.*

  Questo articolo fa parte del capitolo *cani pericolosi*, quindi contestualizzando, gli altri cani che non sono definiti pericolosi (non nella specifica lista) non sono di principio da ritenersi pericolosi ai sensi di questo articolo, pertanto non c'è l'obbligo dell'uso della museruola.
  Anche l'art. 7 della nostra ordinanza fa riferimento ai cani pericolosi ai sensi dell'Art. 15.
  A proposito del recente caso di ferimento di una persona il Municipio, essendoci stato un formale rapporto di polizia, ha potuto procedere secondo la legge intimando un rapporto di contravvenzione che è poi anche sfociato in un decreto di multa.

- ***Misure straordinarie***
  Interventi radicali sono stati chiesti da parte nostra ma come comunicato dalla Polizia se non vi sono denunce ufficiali è difficile intervenire (solo un fatto, anche grave, non è sufficiente per interventi con restrizioni della libertà individuale).

- ***Controllo assicurativo***
  Non essendoci un obbligo legale di stipulazione da parte dei privati il Municipio non può pretendere che venga sottoscritta una copertura RC. In concreto se un privato ha problemi e viene ritenuto (con decisione formale) di essere responsabile il fatto che abbia o meno una RC è irrilevante, sarà comunque tenuto a risarcire se una sentenza lo prevede.

- ***Importo della multa***
  L'ordinanza potrebbe sicuramente essere adattata. Si nota però che l'obbligo della museruola è solo per i cani pericolosi già previsti dalla legge, nel nostro Comune non ci sono detentori di questi cani, quindi anche ev. multe per questi casi sono ad oggi praticamente nulle. Piuttosto si può valutare caso per caso avendo per legge un tetto massimo fino a CHF 10'000 (anche nel recente caso la multa è stata fissata ben oltre il minimo prescritto dalla legge).
  All'art. 8 della nostra ordinanza è indicata solo la *fuga* (e non *ripetuta* fuga).
  All'Art. 18, che concerne le *sanzioni*, si era deciso di punire solo la ripetuta fuga interpretando che può sicuramente capitare una volta che il cane sfugga e non crei problemi quindi sarebbe stato troppo restrittivo infliggere una multa alla prima infrazione in quanto si deve anche tenere in considerazione il contesto (che cane, se ha provocato danni a cose e persone, entità, pericolosità reale ecc), cioè agire con proporzionalità.

Restiamo a completa disposizione per ogni altra informazione che dovesse essere necessaria al chiarimento della questione e ci è gradita l'occasione per salutare cordialmente.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Andri Kunz

La Segretaria:
Leila Mordasini